

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 28 giugno 2010

Circolare n. 11/2010

OGGETTO: *Operazioni con controparti localizzate in “paradisi fiscali” – Obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dall’1/7/2010*

PREMESSA

L’art. 1 co. 1 - 3 del DL 25/3/2010 n. 40 (c.d. “DL incentivi”), convertito nella L. 22/5/2010 n. 73, al fine di contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti “caroselli” e “cartiere”, ha stabilito che i soggetti IVA italiani che intrattengono rapporti con controparti localizzate in “paradisi fiscali” sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali transazioni.

Secondo quanto stabilito dal DM 30/3/2010, provvedimento attuativo del suddetto art. 1:

- tali soggetti devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile o trimestrale, apposite comunicazioni contenenti i dati della controparte estera e gli estremi dell’operazione;
- il nuovo obbligo di comunicazione si applica dalle operazioni effettuate dall’1/7/2010.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 28/5/2010 è stato invece approvato il modello, con le relative istruzioni, per effettuare le suddette comunicazioni telematiche.

SOGGETTI TENUTI AL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Sono tenuti a inviare le nuove comunicazioni tutti i soggetti titolari di partita IVA (in primo luogo le imprese, ma anche professionisti, enti non commerciali con una posizione IVA, soggetti esteri identificati in Italia, ecc.).



OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

Le nuove comunicazioni riguardano le operazioni attive e passive:

- che hanno quale controparte un “soggetto economico” localizzato in un “paradiso fiscale” (sono, quindi, escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di privati);
- registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA;
- effettuate a decorrere dall’1/7/2010.

Individuazione dei “paradisi fiscali”

Devono essere comunicate le sole operazioni effettuate con i soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. “paradisi fiscali”, intendendosi per tali gli Stati o territori ricompresi nelle “*black list*” contenute:

- nel DM 4.5.99, relativo alla presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche Alderney (Aurigny), Andorra (Principat d’Andorra), Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei (Negara Brunei Darussalam), Cipro, Costa Rica, Domenica, Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, Gibilterra, Gibuti (Djibouti), Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini Britanniche, Jersey, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malaysia, Maldive, Malta, Republic of Mauritius, Montserrat, Nauru, Niue, Oman, Panama, Polinesia Francese, Monaco, San Marino, Sark (Sercq), Seychelles, Singapore, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera (Confederazione Svizzera), Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Samoa (Independent State of Samoa).
- nel DM 21.11.2001, emanato ai fini dell’applicazione della disciplina sulle imprese controllate estere (CFC) Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrei, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Emirati Arabi Unico con esclusione della società operanti nel settore petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isole di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall’Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001, Libano, Liberia, Lichtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Monaco con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant’Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto, può però escludere alcuni “paradisi fiscali” dalla lista dei Paesi esteri in relazione ai quali si applica il nuovo obbligo di comunicazione.



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto, può però anche stabilire di estendere il nuovo adempimento in relazione a:

- Paesi non ricompresi nelle suddette “black list”;
- particolari tipologie di soggetti;
- specifici settori di attività.

Individuazione delle operazioni da comunicare

Devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate, se effettuate con operatori localizzati nei suddetti Stati o territori:

- le cessioni di beni;
- le prestazioni di servizi rese;
- gli acquisti di beni;
- le prestazioni di servizi ricevute.

L'obbligo vige a condizione che le suddette operazioni siano registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA italiana.

Importazioni

Le istruzioni al modello di comunicazione sembrano escludere dall'obbligo di monitoraggio le importazioni. Si tratterebbe di una semplificazione di rilievo, dato che la maggior parte degli Stati indicati dai DM 4/5/99 e 21/11/2001 non fanno parte dell'Unione europea.

Se la suddetta esclusione verrà confermata, non dovranno essere comunicate, ad esempio, le importazioni di beni da Hong Kong, Singapore, Malaysia, ecc.

Si attende al riguardo una conferma da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Operazioni effettuare dall'1/7/2010

Poiché il nuovo obbligo si applica a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1/7/2010, nessun obbligo di comunicazione sussiste per le operazioni effettuate prima di tale data.

CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Nel modello di comunicazione occorre indicare:

- i dati “anagrafici” della controparte localizzata nel “paradiso fiscale”;
- i dati delle operazioni intrattenute con ciascuno di tali soggetti.

Appare opportuno che, quanto meno per i clienti e i fornitori abituali localizzati nei “paradisi fiscali”, imprese e professionisti adeguino i propri *data base* per ottemperare al nuovo obbligo di legge.



Dati anagrafici della controparte

Nelle nuove comunicazioni devono essere indicati, per ciascun cliente o fornitore estero:

- il codice fiscale estero o, in mancanza, altro codice identificativo;
- se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato estero;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato estero.

Inoltre, le istruzioni al modello di comunicazione richiedono non solo il codice fiscale estero, ma anche un “codice IVA” estero (di fatto, la partita IVA).

Dati relativi alle operazioni effettuate

Nelle comunicazioni occorre indicare, per ciascun cliente o fornitore:

- l'importo complessivo delle operazioni attive e passive, distinto a seconda del regime IVA applicato:
 - operazioni imponibili;
 - operazioni non imponibili;
 - operazioni esenti;
 - operazioni non soggette;
- relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo dell'IVA;
- le note di variazione emesse e ricevute, con l'indicazione della relativa imposta.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Obbligo di invio telematico

Le comunicazioni in esame devono essere presentate all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via telematica;
- direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili, comprese le società del gruppo).

Periodicità

Le comunicazioni sono presentate con periodicità:

- trimestrale, se i soggetti obbligati hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi, servizi ricevuti), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 euro;
- mensile, negli altri casi.



I trimestri di riferimento sono quelli “solari” (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre dicembre).

Superamento della soglia

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia, le comunicazioni devono essere presentate con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento della soglia.

Per i periodi mensili già trascorsi occorre presentare le relative comunicazioni, appositamente contrassegnate.

Inizio attività

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

In pratica, i soggetti che iniziano l'attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia.

Opzione per la presentazione mensile

Il soggetto trimestrale può comunque decidere di presentare le comunicazioni con cadenza mensile. Tale scelta è però vincolante per l'intero anno solare.

Termini

Le comunicazioni devono essere inviate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Qualora il termine scada di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

I primi invii sono, quindi, previsti entro:

- il 31/8/2010, per il mese di luglio 2010;
- il 2/11/2010 (in quanto il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), per il trimestre luglio settembre 2010.

REGIME SANZIONATORIO

Per ciascuna comunicazione omessa, o inviata con dati incompleti o non veritieri, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro (il doppio della sanzione prevista dall'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97).



Esclusione del “cumulo giuridico”

La suddetta sanzione sarà irrogata per ciascuna violazione commessa (c.d. “cumulo materiale”).

Viene infatti espressamente esclusa l’applicazione della disciplina del c.d. “cumulo giuridico” (art. 12 del DLgs. 472/97), cioè l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave con determinate maggiorazioni.

Presentazione di comunicazioni correttive nei termini

È possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione (c.d. “correttiva nei termini”).

La nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti.

Regolarizzazione entro il mese successivo

Scaduto il termine di presentazione, è tuttavia possibile presentare una comunicazione rettificativa o integrativa:

- a condizione che la comunicazione originaria sia stata regolarmente presentata;
- entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria.

Anche in tale caso, la nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti.

Ricordiamo infine che le operazioni con i Paesi Black List sono comunque sempre soggette ad una particolare verifica anche ai fini delle imposte dirette.

Infatti, i costi riferiti a detti rapporti sono deducibili solo se è dimostrabile che:

- la società estera svolga una effettiva attività;
- esiste un effettivo interesse economico;
- l’operazione sia concretamente eseguita.

È necessario pertanto che siano segnalate allo Studio tutte le predette operazioni per una corretta indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo i più cordiali saluti.